

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLI (CXV) Fasc. I

Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI
Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000

a cura di

GHERARDO ORTALLI - DINO PUNCUH



GENOVA MMI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

© Copyright Società Ligure di Storia Patria - Genova
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia

16123 Genova - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 5
Tel./Fax 010591358
e.mail storiapatria.genova@libero.it
<http://www.storiapatriagenova.it>

30124 Venezia - Palazzo Loredan, Campo S. Stefano 2945
Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598
e.mail ivsla@unive.it
<http://www.istitutoveneto.it>

Il notariato

Attilio Bartoli Langeli

L'andamento di questa relazione¹ è obbligato nella sua semplicità: prima tratterò del notariato veneziano, poi tratterò di quello genovese, infine proporrò qualche considerazione di sintesi.

La descrizione dei due notariati è tutta in termini di differenza. A prima vista non c'è confronto che tenga. Venezia, a considerarla allo specchio dei notai e della documentazione che essi produssero, non smentisce la sua vocazione a fare “mondo a parte”, che, in questo caso, le ritaglia uno spicchio di anomalia nel panorama del notariato italiano. Panorama al quale invece appartiene di pieno diritto la situazione genovese: sono dati di fatto da tutti conosciuti che, ad esempio, proprio Genova conservi i più antichi registri italiani di minute notarili, e abbia dettato a Costamagna quella formula della «triplice redazione dell'*instrumentum*» che poi è stata assunta come modello generale della prassi notarile italiana. E però, se dal punto di vista delle tecniche redazionali il notariato genovese è all'avanguardia del fenomeno notarile italiano, sotto altri profili – quelli della presenza cittadina, della funzione pubblica, della posizione sociale – esso presenta caratteri molto tipici, tali da non autorizzare alcun appiattimento su valutazioni indotte da altri contesti locali (come, per dire, quello bolognese).

Il confronto è squilibrato anche sul piano storiografico. Quanto a Venezia, se è buona la disponibilità di fonti edite, frutto di una lunga tradizione rinvigorita soprattutto dal Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia – mentre sulla documentazione dei rapporti internazionali ha già fornito buona prova la giovane collana dei *Pacta veneta*, – lascia a desiderare la situazione degli studi. Cosicché non potrò che rifarmi a

¹ La quale fa il paio con quella di Antonella Rovere: mi scuso con lei (e con chi legge) delle eventuali sovrapposizioni, che dipendono dal fatto che l'argomento di entrambi è, in fondo, lo stesso. La ringrazio inoltre per i suggerimenti e le osservazioni che mi ha fornito in prima lettura.

un mio articolo del 1992 (che, va ripetuto, metteva a frutto la tesi di laurea di Federica Parcianello)²; l'auspicio che lì formulavo di una monografia ampia e analitica non è stato realizzato né da me né da altri, e ci ritroviamo a quel punto, se non fosse per le ricerche di Marco Pozza sulla Cancelleria ducale. Comunque voglio anche riprendere cose precedenti, quali i lavori pionieristici di Beniamino Pagnin e il catalogo della *Mostra storica sul notariato* organizzata a Venezia nel 1952-53 dall'Archivio di Stato con la direzione di Raimondo Morozzo della Rocca, del cui catalogo, rimasto dattiloscritto, ho la fortuna di avere una copia.

Al contrario, la storia del notariato e della documentazione notarile genovesi godono di uno sviluppo invidiabile. Già si è fatta allusione al libro fondamentale di Giorgio Costamagna, che non casualmente apriva la collezione degli *Studi storici sul notariato italiano*³, preceduto peraltro nel 1964 dal catalogo di una importante mostra (questo disponibile a stampa)⁴. Circa le fonti, è superfluo ricordare la serie dei *Notai liguri dei secoli XII e XIII*, che data dal 1935 ed è arrivata nel 1974 a nove volumi, fermandosi a quanto pare. Ma gli ultimi vent'anni hanno visto una straordinaria espansione sia nell'uno che nell'altro settore, quello delle edizioni e quello delle analisi. Ciò è avvenuto per merito specialmente di Dino Puncuh, di Antonella Rovere e del loro laboratorio, diviso tra la Società di storia patria che ci ospita e il Dipartimento di scienze dell'antichità e del medioevo dell'Università. Il ritmo costante delle nuove acquisizioni sta progressivamente cambiando, elemento dopo elemento, l'intero quadro consegnato al libro di Costamagna; e ci piacerebbe che, magari al termine della grande edizione dei *Libri Iurium della Repubblica di Genova* (iniziata nel 1992 e giunta in un batter d'occhio a contare sette volumi)⁵, il gruppo proceda a un'opera di sintesi

² A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN (†) e G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1992, pp. 847-864.

³ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi storici sul notariato italiano*, I).

⁴ *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., IV/1 (1964).

⁵ Promossa insieme dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nelle Pubblicazioni degli archivi di stato, collana delle "Fonti", e dalla Società Ligure, nella collana "Fonti per la storia della Liguria". Nella quale i numeri V-VIII (1997-1998) sono occupati dall'importante edizione *Le carte del monastero di S. Siro di Genova*, a cura di M. CALLERI (primo e terzo vo-

coordinata. Andare oltre Costamagna, questo è il compito che almeno implicitamente si è assunta e che prima o poi dovrà realizzare l'officina coordinata da Puncuh. Prima di allora, chi voglia delineare una prospettiva generale sul notariato genovese rischia di essere smentito dai riaggiustamenti e precisazioni che inevitabilmente verranno. Messe le mani avanti, ci provo lo stesso.

Per conseguenza, la parte dedicata al notariato veneziano sarà più rapida dell'altra, nella quale i necessari approfondimenti analitici andranno a scapito dell'ordine e della limpidezza espositiva, differenziandola non poco dalla relazione letta durante il convegno.

A Venezia e nel Ducato i documenti li scrivevano i preti, oppure notai forestieri. È vero che sono attestati notai laici *auctoritate veneta*: ma si tratta per l'appunto di notai *extrinseci* che ottennero la cittadinanza e ricevettero dal doge la conferma nell'ufficio, ovvero dei loro discendenti che proseguirono la professione. La norma locale, intrinseca, propria voleva che la funzione notarile fosse conferita a chierici. Non esiste perciò un notariato veneziano, nel senso che l'attività documentaria non costituisce all'interno della collettività cittadina e lagunare un cetto professionale, un distinto soggetto sociale; essa fu conferita a un altro e preordinato cetto, molti membri del quale esercitarono, per nomina dogale, la funzione notarile. Insomma, a Venezia occorreva "essere" chierico per "fare" il notaio. Questo significa il dittico che si ripete nelle sottoscrizioni: *presbiter et notarius, diaconus et notarius, subdiaconus et notarius, lector et notarius, clericus et notarius...* La qualifica *notarius* è seconda, si aggiunge a quella chiericale (accompagnata talvolta dal titolo plebanale), discende da essa. Potremmo tradurre, per farci capire, "notaio *in quanto* chierico", "chierico e perciò notaio".

Questi notai *sui generis* rogavano solo per i concittadini, ovunque si trovassero: entro i confini del Ducato, nelle piazze veneziane d'Oltremare, sulle navi della Serenissima⁶; inoltre provvedevano agli atti del Doge e, dal

lume), S. MACCHIAVELLO e M. TRAINO (secondo volume), della sola MACCHIAVELLO (quarto volume), che copre gli anni dal 952 al 1328.

⁶ Si vedano i lavori di Lucia Greco su Giovanni Manzini, cappellano e notaio di nave: *Sulle rotte delle galere veneziane: il cartulario di bordo del prete notaio Giovanni Manzini (1471-1486)*, in « Archivio Veneto », ser. V, 137 (1991), pp. 5-37; *Galeotti, ufficiali e mercanti sulle rotte delle galere veneziane del XV secolo*, in *L'uomo e il mare nella civiltà occidentale: da Ulisse a Cristoforo Colombo*. Atti del convegno, Genova, 1-4 giugno 1992 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXII/2, 1992, pp. 165-185); infine l'edizione *Quaderno di*

Duecento in avanti, costituivano l'organico di base della Cancelleria e degli altri uffici dello Stato. I veneziani, dal canto loro, si rivolgevano indifferentemente a preti-notai concittadini e a notai forestieri.

Tale situazione durò dal IX fino al XV secolo. Un lungo periodo diviso dalla cerniera del XII secolo. Prima di questa, il notariato ecclesiastico veneziano è fenomeno comune a molte altre città, specie di tradizione bizantina: nulla di particolarmente distintivo. Ma quando, e fu appunto nel corso del XII secolo, la cultura istituzionale italiana eliminò le residue responsabilità chiericali nella documentazione, incompatibili con la nuova e laicissima figura notarile, Venezia non cambiò alcunché, e seguì a servirsi dei preti-notai.

Per tutto quel tempo il modo di documentare di costoro per i privati cambiò pochissimo, per piccoli passi, senza la benché minima punta di originalità. Il comportamento dei preti notai sembra orientato programmaticamente alla conservazione. Le *cartulae* veneziane, secondo i tempi, presentano immancabilmente il medesimo aspetto, la medesima struttura, le medesime formule protocollari. Per dirne una, l'invocazione verbale dominante è *In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi*: ecco un esempio minimo ma indicativo dello "stile veneto" – quell'invocazione non la trovi mai (o quasi mai) nelle carte degli altri notai, e la trovi sempre (o quasi sempre) nelle carte dei preti-notai lagunari. Il tenore soggettivo, le sottoscrizioni autografe testimoniali, la formula della sottoscrizione *complevi et roboravi* sono di indubbia ascendenza altomedievale, ma si allungano ben oltre quell'epoca. Attraversano secoli e secoli certe tipologie che altrove furono abbandonate presto: tali sono le varie *recordacio*, *testificacio*, *notificacio* (con tenore oggettivo) che, lungi dall'accomodarsi sulla struttura dell'*instrumentum*, rimandano al modello antiquato del *breve recordacionis* ovvero *memoratorium*⁷. Non minore rigidità ebbe a lungo, ad esempio, la prassi testamentaria⁸.

bordo di Giovanni Manzini prete-notaio e cancelliere (1471-1484), Venezia 1997 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III - Archivi notarili, 14). A più di un secolo prima risale il *quaternus* redatto nel 1362 da Marco Manzella della chiesa di S. Severo, cappellano di Vittore Pisani (*capitaneus quatuor galearum Romanie*) e notaio: scheda n. 62 nel catalogo della *Mostra storica sul notariato*.

⁷ Su tali tipologie è tuttora insostituibile B. PAGNIN, *Il documento privato veneziano*, I [e unico]: *Il formulario*, Padova 1950.

⁸ Cfr. M. FOLIN, *Procedure testamentarie e alfabetismo a Venezia nel Quattrocento*, in «Scrittura e civiltà», XIV (1990), pp. 243-270.

L'immobilismo viene increspato da alcune innovazioni, assunte però con tale generalità da farsi ricondurre a un centro di orientamento e normalizzazione, che non può che essere il Palazzo. Piccoli spostamenti in avanti si riscontrano, nel corso del tempo, negli elementi protocollari: cambiano e si allineano velocemente il segno di croce iniziale, la datazione cronica, il *signum* notarile, la presentazione dei testimoni (dalla *notitia testium* alle sottoscrizioni incolonnate alla formula dichiarativa *in presentia*, che tuttavia non toccò i testamenti)⁹. Movimenti più significativi si ebbero al tempo degli Statuti tiepoleschi (1242), che accolsero il modello della triplice redazione del documento – sempre però con quel tocco di differenza, perché le tre redazioni si chiamarono in Venezia *prex-breviarium-cartula* e non, come altrove, *rogatio-imbreviatura-instrumentum*¹⁰, senza dire che l'autonomia redazionale del notaio era inceppata dalla persistenza delle sottoscrizioni testimoniali; e nel passaggio fra XIII e XIV secolo, quando si disciplinò la materia dei registri d'imbreviature¹¹. Complicata e durevole fu la procedura per la realizzazione delle copie autentiche, simboleggiata dal binomio *mater-filia* (mai che a Venezia si chiamino le cose col loro nome), che necessitava della certificazione prima di cinque, poi di tre *ydonee persone*, dal 1173 circa di un altro prete-notaio e un *iudex* (che diventa, col nuovo secolo, *iudex examinador*)¹².

(Un inciso di carattere storiografico. Perché così pochi studi di diplomatica sul notariato veneziano? Perché è un oggetto poco attraente, o perlomeno non lo è quanto altri notariati comunali: una volta capito come funziona, hai capito tutto. Bastano gli studi di Pagnin, senz'altro datati ma in sostanza tuttora validi, se non altro perché hanno esportato – dico, su pubblicazioni di rilievo nazionale – quel notariato che gli studiosi e archivisti veneziani sembrano coltivare con gelosia tutta domestica).

⁹ B. PAGNIN, *La "notitia testium" nel documento privato medievale italiano*, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», XCVII (1937-38), II, pp. 447-458.

¹⁰ ID., *Per uno studio sulla redazione del documento veneziano*, in «Buletino dell'«Archivio Paleografico Italiano»», n.s., II-III (1956-57), pp. 215-222.

¹¹ I più antichi registri di notai veneziani sono del primo quarto del Trecento; prima si ha qualche registro di testamenti; e più indietro ancora, al 1265, risalgono i registri dei notai di Candia. Schede nn. 119-122, 141-148 in *Mostra storica sul notariato*.

¹² B. PAGNIN, *L'«exemplum» nel documento medievale*, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CI (1941-42), II, pp. 201-215.

Come abbia fatto Venezia, disponendo di un notariato intrinseco così povero e conservativo, a dotarsi di una struttura pubblica di documentazione all'altezza delle sue diverse forme politiche, è presto detto (ma rinvio alla relazione di Rovere). Finché si trattò di realizzare in documento gli atti politici compiuti dal Doge, i preti-notai adottarono direttamente la loro tipologia documentaria, sviluppandola a fondo: alludo alle "ducali maggiori", documenti impostati al modo della *cartula* notarile (a parte qualche tocco di solennità, l'*arenga*, il riferimento – però intermittente – alla *iussio* dogale in luogo della *rogatio*) ma corroborati, secondo il modello placitario, dalle sottoscrizioni di tutti gli intervenienti all'assemblea di *laudatio*¹³. A partire dal 1141, dogado di Pietro Polani, la nascita del *Commune Veneciarum* portò a irregolari sperimentazioni di forme cancelleresche (diplomi ducali sigillati)¹⁴; però non sappiamo a chi esse si debbano, se a preti-notai veneziani o a notai del sacro palazzo. Ma è alla fine del XII secolo che si formò una Cancelleria ducale nel vero senso della parola, mentre in precedenza le attestazioni di *cancellarii* (anche molto arretrate: le prime risalgono alla seconda metà del IX secolo) spettano semplicemente ai principali fra i preti-notai che redigevano atti nell'ambito della curia ducale, senza suggerire una funzione di coordinamento di un ufficio¹⁵. Nel giro di mezzo secolo la Cancelleria fu in grado di produrre e gestire la documentazione dello Stato alla maniera dei più avanzati comuni italiani. Un improvviso *exploit* dei preti-notai? niente affatto, perché ciò fu opera di notai forestieri, di autorità ordinaria. Iniziatore nel 1197-98 del *Liber pactorum I*, il primo *liber iurium* veneziano, è Vivianus *notarius et iudex domini Henrici Romanorum imperatoris*. L'autore del *Liber plegiorum*, il più antico (anni 1223-29) tra i registri originali pervenuti, in attesa delle serie regolari che partiranno dopo la metà del secolo, è *Wilielmus* novarese, coadiuvato dal concittadino *Faraldinus*. Il primo titolare della carica, istituita nel 1261, di cancelliere-capo (l'antefatto

¹³ Cfr. A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 31-41; e successivamente *Gli atti originali della Cancelleria veneziana*, a cura di M. POZZA, Venezia 1994 e 1996.

¹⁴ Ne ho trattato distesamente in *Il patto con Fano 1141*, Venezia 1993 (*Pacta veneta*, 3).

¹⁵ Cfr. M. POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. CRACCO e G. ORTALLI, Roma 1995, pp. 349-369; per ciò che segue vedi anche, dello stesso, il saggio dal medesimo titolo in *Storia di Venezia*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997, pp. 365-387.

del “cancellier grande”) fu *Conradus*, « che proveniva dalle file dei notai non veneziani al servizio della cancelleria ducale »¹⁶.

Venne dunque dall’apporto esterno, e non poteva essere altrimenti, quel salto in avanti che fece dell’organo di produzione, controllo e conservazione documentaria il “cuore” dello Stato di Venezia. Qui, nella Cancelleria come negli altri uffici pubblici, dove buona parte del personale era formato da preti-notai, si affrontavano e confrontavano notariato intrinseco e notariato estrinseco. Viene spontanea qualche domanda. I notai che si sono citati operarono stabilmente in Venezia solo in quanto incittadinati, non in forza di meccanismi istituzionali quale fu ad esempio, nelle altre città italiane, la mobilità delle curie forestiere, podestarili e capitaneali. Venezia non si giovò, com’è noto, di quell’importante fattore di circolazione di modelli e culture notarili; e però, a sua volta, forniva ad altre città propri podestà, che sicuramente non portavano con sé preti-notai: portavano notai di autorità ordinaria, oppure si servivano di notai locali, in deroga al sistema delle *familiae* forestiere?¹⁷. E allora: quei « notai non veneziani al servizio della cancelleria ducale » erano presi per caso, confidando nella buona sorte, in forza di immissioni spontanee? Non credo. Ce n’è abbastanza per immaginare una programmatica campagna acquisti da parte del governo veneziano; il quale comunque doveva essere ben consapevole della insufficienza dei rogatari veneti.

Ma non se ne diede per inteso, e mantenne al proprio interno un notariato all’antica, custode indefettibile dello “stile veneto”. Non valgono, a spiegare questa scelta, le motivazioni che potrebbero attagliarsi alla situazione altomedievale: che so, la fiducia collettiva nella figura del prete in quanto tale; oppure la « mancanza di cultura nella popolazione, la quale ben volentieri si rivolgeva al prete, che in molte località doveva essere l’unica

¹⁶ *Ibidem.*, p. 365.

¹⁷ Non trovo notizie al riguardo in É. CROUZET-PAVAN, *Venise et le monde communal: recherches sur les podestats vénitiens*, in *I podestà dell’Italia comunale*, parte I: *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000, I, pp. 259-286; nemmeno aiuta l’analisi di M. POZZA, *Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età comunale*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*, a cura di G. ORTALLI e M. KNAPTON, Roma 1988 (Istituto storico italiano per il medio evo, Studi storici, fasc. 199-200), pp. 291-303.

persona che sapesse scrivere» (così Pagnin)¹⁸ – dirlo di un paesino sperduto, passi; ma dirlo di Venezia e della Laguna proprio no: basti addurre, per restare stretti ai fatti documentari, non solo la lunga persistenza dell’obbligo dell’intervento autografo dei testimoni ma quelle strepitose esibizioni di un alfabetismo diffuso e capillare che sono le sottoscrizioni alle “ducali maggiori”.

Fu senza dubbio, invece, una scelta politica. Venezia volle trovare al proprio interno, nella propria autonomia e individualità, le risorse dell’autenticità documentaria, senza agganci esterni e senza inventarsi alcunché, utilizzando la saldatura organica fra la Chiesa marciana e lo Stato. Una scelta di autonomia che a sua volta privava di autonomia il suo notariato, giusta la «volontà della classe dirigente – ha scritto Marco Folin – di impedire la formazione di un forte ceto burocratico, potenzialmente destabilizzante qualora non fosse strettamente controllato... Diventa così comprensibile come la Repubblica incoraggiasse un notariato non autonomo, senza interessi di ceto da difendere, intrinsecamente debole: la figura del pretenotaio, la cui *potestas certificandi* derivava non tanto dal prestigio dell’ufficiale pubblico quanto dal suo status chiericale, corrispondeva pienamente a queste caratteristiche»¹⁹.

Se ci fosse bisogno di una controprova, si considerino gli atti che tra XV e XVI secolo segnarono, per volontà autonoma della Serenissima (a nulla era valsa l’inibizione lanciata dal papa veneziano, Eugenio IV Condulmer, nel 1433)²⁰, la fine del notariato ecclesiastico. Si tratta in sostanza di due deliberazioni, prese nel 1475 dal Maggior Consiglio e nel 1514 dal Senato²¹. La prima stabilì che alle «nodarie» e «scrivanie» degli uffici «de Palazzo over de Rialto» già coperte da preti e resesi vacanti fossero eletti non più ecclesiastici ma «nostri cittadini laici de questa città». La seconda

¹⁸ B. PAGNIN, *Note sull’“ignorantia litterarum” nei documenti veneziani intorno al Mille (osservazioni di carattere diplomatico e culturale)*, in «Ricerche medievali», III (1968), p. 66.

¹⁹ *Procedure testamentarie e alfabetismo* cit., p. 248; cfr. anche A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato* cit., pp. 860-861.

²⁰ Cfr. G. CRACCO, “*Relinquere laicis que laicorum sunt*”. *Un intervento di Eugenio IV contro i preti-notai di Venezia*, in «Bollettino dell’Istituto di storia della società e dello stato veneziano», III (1961), pp. 179-189.

²¹ *Mostra storica sul notariato*, schede nn. 169 e 170.

riservò l'esercizio della professione per la clientela privata ai soli laici, "chiuse" il numero dei notai a 66 e istituì il Collegio professionale.

La motivazione della delibera del 1475 fa un po' sorridere: « non è conveniente che i preti di questa città nostra, i qual per la profesion soa dieno attender al culto divino, se mettano ad exercitii al tutto da quelli alieni ». Un'improvvisa illuminazione? No: era allora in atto una spinta verso la formazione di un nuovo ceto burocratico, laico, affidabile dal lato politico e preparato culturalmente. Questo ceto fu identificato nei "cittadini originari", lo strato intermedio tra il patriziato e il popolo²². Alla definizione formale di esso si sarebbe arrivati un secolo dopo, nel 1569, quando il Maggior Consiglio stabilì il requisito della nascita veneziana da tre generazioni; ma la tendenza era chiara da tempo, come fra l'altro dimostra appunto l'atto del 1475 che riservava gli uffici coperti dai preti-notai ai « nostri cittadini laici de questa città ». Venezia, che fino ad allora aveva utilizzato la "fedeltà" veneziana del clero, si volgeva ora a un'altra "fedeltà", radicata nel corpo della cittadinanza. La successiva decisione del 1514, quando evidentemente erano scomparsi gli ultimi preti-notai, sanciva la costituzione di un ordine di professionisti della documentazione al servizio della clientela privata (i quali, sia detto per inciso, seguirono a praticare lo "stile" documentario dei loro predecessori). Un solido sistema da Stato moderno, insomma, dove non c'era più posto per quel retaggio del passato che erano i preti-notai.

« Cogitantes quantum momenti in se habeat ars notariorum, que in scripturarum fide omnem fidem superat, et est humanorum negotiorum et in vita et in morte ac post mortem certum testimonium, cui imperatores, reges, principes, comunitates ac dominatus cunctosque mortales obnoxios esse oportet, ita ut nulla ars sit que vel ingenio vel manu hominis hanc notariatus artem possit excellere ... »

così si legge all'inizio di una correzione degli statuti del Collegio dei notai di Genova del 1470²³. Questo facevano scrivere non, si badi, i responsabili del Collegio, ma i quattro *spectabiles et generosi viri* ai quali le autorità genovesi avevano dato l'incarico di rivedere gli statuti di tutte le Arti della città.

²² Cfr. M. CASINI, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi* cit., pp. 133-150. Le delibere del 1475 e del 1569 vi sono considerate rispettivamente alle pp. 140 e 134.

²³ Ed. D. PUNCUH, *Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, p. 303.

L'iperbolica esaltazione dell'*ars notariorum* (con la minuscola: dell'attività notarile) corrispondeva al riconoscimento della preminenza dell'*Ars notariorum* (con la maiuscola: del Collegio dei notai) rispetto alle altre organizzazioni di *artifices* vigenti a Genova. Non era semplice invenzione retorica il titolo dato da Costamagna al suo libro: "prestigio" e "potere", effettivamente e in una misura che non è di molte altre città italiane, furono i connotati del notariato genovese, non solo nel Quattrocento ma da tre secoli e più. Un notariato che assai presto costituì un corpo sociale ben individuato e formalizzato²⁴: l'esatto contrario del notariato debole, anzi inesistente visto a Venezia.

Eppure qualcuno metteva insieme i due casi. Fu Lapo Mazzei, il notaio pratese, in una lettera a Marco Datini del 1401:

« ... e' sono terre per lo mondo che si passano d'ogni mandato e d'ogni general procura, perché non sanno in quelle parti molta legge: e questo è vero, e hollo provato a Genova e Vinegia, che non v'ha molti giudici e notai. Altrove, come s'è a Perugia, a Bologna e a Firenze, e altrove, chi ha a pagare non pagherebbe mai se le carte de' mandati o delle procure non fossono fondate in sul punto della ragione »

cioè, fuori della metafora tutta toscana, non fossero scritte da notai²⁵. La scarsa conoscenza della "legge" adottata da Lapo significava dunque una limitata incidenza della pratica del documento scritto nella vita collettiva, rispetto alle condizioni centro-italiane; va ricordato tuttavia che, se Venezia aveva un diritto proprio, Genova era (o divenne presto) terra di diritto comune. Ma, a parte il motivo, il dato reale che agli occhi del notaio toscano accomunava Genova e Venezia era lo scarso numero di giudici e notai.

Così è in effetti. Per restare alle tre città ad alta densità notarile citate a confronto da Lapo, osservate nel passaggio fra XIII e XIV secolo, Kedar

²⁴ Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., specie cap. 5, *Il Collegio genovese*, pp. 149-213; B.Z. KEDAR, *The Genoese Notaries of 1382. The Anatomy of an urban occupational Group*, in *The Medieval City*, a cura di H.A. MISKIMIN, D. HERLIHY, A.L. UDOVITCH, New Haven-London 1977, pp. 73-94. Si aggiunga, per l'età più inoltrata, l'abbondanza di relazioni sul notariato genovese negli atti del convegno del 1992 *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento, commercio nell'età colombiana*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994, infatti comparsi nella collana *Per una storia del notariato nella civiltà europea* (n. 2) del Consiglio nazionale del notariato.

²⁵ Cito da B.Z. KEDAR, *The Genoese Notaries* cit., p. 78, nota 14, che riprende il passo da C. BEC (*Marchands écrivains*, 1967) che lo riprende dall'edizione *Lettere di un notaio a un mercante del secolo XIV* di Cesare Guasti (1880).

conta 431 notai nel 1310 a Perugia (poco dopo, intorno al fatidico 1348, erano 480) e 2.000 nel 1294 a Bologna, mentre i notai fiorentini nel 1338 erano circa 870²⁶. Cifre mai raggiunte né a Venezia (dove il numero di 66 fissato nel 1514 è certamente indicativo, ma non più che indicativo, della situazione pregressa)²⁷ né a Genova. Qui, dove una *matricula notariorum* esisteva fin dal primo ventennio del secolo XIII, già nel 1258 il numero dei notai era chiuso a 200: *de numero ducentorum notariorum Ianue*, recita una disposizione di quell'anno. Il limite fu ribadito nel 1267, nel 1288, ancora nel 1399; solo nel 1462 o poco prima gli Statuti del Collegio lo ridussero a 150²⁸.

Nel 1382, quando i notai esercitanti erano 171, il Collegio dettò disposizioni specifiche sul diritto dei figli di notai, compresi i naturali, a occupare i posti vacanti²⁹, «creando così una vera e propria classe ereditaria che avrebbe garantito la continuità amministrativa dello stato»³⁰. Si trattava infatti, essenzialmente, della copertura delle *scribanie* pubbliche. Per quanto senza seguito, quella misura enfatizzava due elementi: la chiusura del ceto e la sua identificazione con l'apparato burocratico dello Stato genovese. En-

²⁶ Cfr. da B.Z. KEDAR, *The Genoese Notaries* cit., tabella alla p. 76; il dato fiorentino (Kedar indicava circa 600 notai) è ora precisabile tramite F. SZNURA, *Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338)*, in *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici*, a cura di T. DE ROBERTIS e G. SAVINO, Firenze 1998, pp. 437-515.

²⁷ In *Documentazione e notariato* cit., pp. 851 e 855, arrivavo (o meglio, Parcianello arrivava) a una misura di 101 rogatari per la prima metà del XII secolo; nel decennio 1141-1150 sono documentati 27 notai in attività. Cifre desunte dai documenti superstiti: il problema è che per Venezia, per i motivi ormai chiari, non si dispone di matricole o di elenchi similari.

²⁸ Per le prime attestazioni v. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 151-153; sintesi sui dati quantitativi in B.Z. KEDAR, *The Genoese Notaries* cit., p. 74; cfr. D. PUNCUH, *Gli statuti* cit., p. 301. Circa la statuizione del 1462, Kedar ipotizza che essa possa in quel punto riprendere quella, perduta, del 1403, il cui primo capitolo verteva *de numero et creatione notariorum* (mentre Puncuh, mi pare, non si pronuncia sullo specifico); ho invece l'impressione che la riduzione del numero non possa risalire così indietro, stante il fatto che ancora nel 1399 si manteneva la quota di 200; forse essa si ebbe nel 1411, quando si approntò una nuova matricola (G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 169).

²⁹ G. BALBI, *Sul Collegio notarile genovese del 1382*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 281-298. Sulla situazione cristallizzata in quell'anno torna, si è visto, B.Z. Kedar.

³⁰ D. PUNCUH, *Gli statuti* cit., pp. 271-272.

trambi gli elementi distaccano il notariato genovese dalla generalità delle situazioni notarili nelle città comunali, ben rappresentata dalla triade Bologna-Firenze-Perugia. Qui i collegi notarili per un verso erano aperti, a numero variabile; per l'altro, proprio a partire dalla fine del Trecento videro una riduzione del loro monopolio sugli uffici. Si rilegga un brano di Marino Berengo: « Il ruolo sociale e politico dei notai scade tra XIV e XV secolo quasi ovunque... Avvertito dapprima come un ripiego o un'integrazione – più o meno cospicua – del lavoro onorifico ed ambito svolto per conto dello Stato, il servizio prestato a privati tende a divenire la principale occupazione del notaio... Il monopolio notarile sugli *officia* si è allentato, e gli *ufficiali* si stabilizzano nella loro carica, ne rivendicano la trasmissibilità, la consegnano ai figli o la alienano »³¹. Il notariato genovese invece manteneva la sua presa sugli uffici pubblici, adottando a suo vantaggio quelle misure che altrove favorivano la formazione di apparati statuali "propri".

Per capire bisogna risalire alla prima stagione del notariato genovese, ossia al XII secolo. Dei comportamenti notarili esamineremo vari aspetti, che da un lato manifestano una precocità e brillantezza assoluti, dall'altro rivelano una caratterizzazione a suo modo politica, un rapporto organico con l'assetto dei poteri cittadini. Nulla di originale, poiché su questo tasto battono in maniera sempre più convinta Dino Puncuh e Antonella Rovere³².

Il punto di svolta è il 1122, con l'istituzione contemporanea del consolato annuale e della cancelleria. La simultaneità è pienamente significativa: il nesso tra consolato, cancelleria e notariato è il motore di tutte le novità documentarie genovesi. L'elemento di forza di tale triade sta nel "nuovo" consolato, che non solo costituisce immediatamente un organismo addetto alla

³¹ M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica* (Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano per il medio evo), Roma 1977, pp. 149-172: 151-152.

³² Di Rovere si vedano i saggi citati via via. Quanto a Puncuh, egli ha iniziato a delineare i suoi convincimenti in *Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano* [cfr. nota 24], in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 227-240, specialmente 234-239; e li ha compiutamente elaborati in *La diplomazia comunale in Italia dal saggio di Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie (Gand, 25-29 août 1998), a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 383-406.

propria documentazione, sufficientemente strutturato fin dall'inizio³³, ma sceglie e nomina i notai cittadini.

L'affermazione è un po' forte: il tema dell'afferenza istituzionale del notariato cittadino non è così scontato³⁴. E però ci sono ragioni per ritenere che nel secolo XII la *libera potestas faciendi notarios in civitate Ianue* l'avessero i consoli. È vero che essa, proprio con quelle parole, sarà riconosciuta ai magistrati cittadini (consoli e podestà) solo nel 1220 da Federico II³⁵, non essendo invece contemplata né nel diploma di Federico I del 1162 né in quello di Enrico VI del 1191. Costamagna invece riteneva che tra i *regalia* concessi dal primo Federico, e confermati da Enrico, fosse compresa implicitamente la nomina dei notai³⁶: ma allora, argomenta giustamente Rovere, costoro avrebbero aggiunto alla propria qualifica il riferimento imperiale, mentre i notai genovesi del XII secolo si attribuiscono indefettibilmente la semplice parola *notarius*³⁷. Il che è a sua volta segnale certo della nomina locale, fosse o non fosse legittimata da un'istanza superiore. Questo tuttavia è un dato da verificare: dovrà farlo chi ha piena conoscenza della documentazione genovese, riscontrando l'eventuale attività in Genova, dopo gli anni Venti del secolo, di rogatari che si qualificano *iudex* (che esistono) ovvero *iudex et notarius* (assenti, mi pare) e più ancora di rogatari col titolo

³³ L'unica esperienza comunale che sotto questo profilo regga il confronto con Genova è quella pisana, studiata da Ottavio Banti. Annotiamo tuttavia che mai a Genova il capo della cancelleria sembra assumere un ruolo caratterizzante come quello, ad esempio, del cancelliere pisano illustrato dallo stesso, "*Cantarinus, Pisanae urbis cancellarius*" (ca. 1140-1147). *Fu lo strumento della preminenza politica di un vescovo in regime consolare?* [1972], in ID., *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, XXII), pp. 48-56.

³⁴ Le considerazioni più aggiornate si devono ad A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, n.s., I (1997), pp. 291-332, specialmente pp. 326-331.

³⁵ Ed. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII), n. 287. Ai nn. 285 e 286 i diplomi di Federico I e di Enrico VI.

³⁶ *Il notaio a Genova* cit., p. 20.

³⁷ Mi pare altrettanto significativo che alcuni notai, quando redigono come membri della cancelleria, si sottoscrivano semplicemente *scriba* e non adottino quelle locuzioni con le quali altrove si indicava il ruolo funzionale: la più frequente delle quali è la qualifica propria con l'aggiunta della qualifica d'ufficio, legate da *et nunc*.

di *notarius Sacri palatii*, residuali della situazione pregressa³⁸; all'estremo opposto, compaiono notai *sacri Imperii* dopo il 1191, quando almeno quattro notai e scribi già da tempo esercitanti ottennero l'investitura da Enrico VI di passaggio in città³⁹. Che poi la *potestas* di far notai spettasse ai consoli, se non nel loro breve del 1143 (*scribani vero in nostro sint arbitrio*), è attestato con certezza, a mio avviso, nel breve della Compagna del 1157: *si fuero consul, ego non faciam aliquem notarium nec illud officium alicui tollam... sine auctoritate Philippi de Lamberto*. Una disposizione enigmatica, nella quale va sottolineata non tanto la prerogativa riconosciuta, evidentemente *pro tempore*, a quel Filippo⁴⁰, quanto appunto il fatto che erano i consoli a fare e rimuovere i notai.

Comunque sia non è possibile ragionare della prassi notarile genovese in termini intrinseci, cioè puramente tecnici, culturali, professionali: tutti i fenomeni che vi si riscontrano durante il XII secolo hanno un profilo "consolare". Cominciamo dal più apparentemente innocente. Se non al 1122 sicuramente al terzo decennio del secolo risale la riforma della datazione cronica dei documenti, con l'adozione dell'indizione genovese (iniziante il 24 settembre, in ritardo di un anno rispetto all'indizione cosiddetta *bedana*), l'obbligo dell'indicazione del giorno, lo spostamento della formula nell'escatocollo⁴¹. L'adesione del notariato cittadino fu, in linea di massima, pronta e generalizzata; una cosa simile avveniva a Venezia, lo si accennava. Non c'è dubbio – lo dimostra ora Marta Calleri – che l'innovazione risalga

³⁸ A me risulta che le attestazioni genovesi più recenti di notai del Sacro palazzo sono del 1019: le trovo in G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 266 nota 9 (da riscontrare con l'indice dei nomi); cfr. anche A. ROVERE, *I "publici testes"* cit., p. 329 – ma bisogna attendere l'indice dei redattori che figurerà nell'ultimo volume dedicato al primo *liber iurium* genovese. Ancora e inversamente: è proprio sicuro che i *notarii* attivi nell'XI secolo fossero notai del Sacro palazzo, anche se non lo dichiaravano? È l'avviso di G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 14-16.

³⁹ A. ROVERE, *I "publici testes"* cit., p. 327.

⁴⁰ Il quale è personaggio che fa soffrire, altrettanto importante che sfuggente: cfr. *Ibidem*, p. 327. Filippo potrebbe rappresentare una di quelle evenienze studiate da O. BANTI, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secoli XI-XII)* [1974], in *Studi di storia* cit., pp. 20-47.

⁴¹ Cfr. M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/1 (1999), pp. 25-100, particolarmente 37-40; i brani riportati più avanti sono alle pp. 39-40.

alla «capacità normativa del Comune nel campo documentario»; specialmente l'indizione genovese, «unica nel suo genere e pertanto fortemente caratterizzante», ha un evidente «valore politico».

Monumento straordinario della modernità notarile genovese (e ligure) sono i cartolari centeschi⁴². Apre la serie quello di Giovanni Scriba, 1154-1164, che a sua volta è un cartolare di seconda generazione, se è vero che Giovanni “ereditò” il cartolare del suo maestro e omonimo⁴³. Si conservano altri quattro cartolari genovesi che toccano il secolo XII: sono quelli di Oberto da Mercato (due), Guglielmo Cassinese e Bonvillano; superano appena la soglia Giovanni di Guiberto e Lanfranco, che aprono la sequenza impressionante dei cartolari duecenteschi, centoquaranta più o meno.

Dal punto di vista del modo di documentare, il cartolare di Giovanni Scriba denuncia, come fanno tutti i diplomatisti, l'avvenuto abbandono delle formalità della *charta* e delle connesse *notitiae* dorsali (le più tarde «portano date di poco posteriori al 1120»⁴⁴) in favore della prassi della triplice redazione dell'*instrumentum*. Il registro di minute fin dall'inizio si attesta su strutture ben definite e avanzate, quali sono la materia cartacea, il sistema delle annotazioni marginali, la distinzione funzionale delle lineature. Importa ricordare che Giovanni era *scriba* dei consoli; e a lui, anzi alla sua *fides*, *singulis annis totius rei publice scriptura committitur*, testimonia con un po' di enfasi Caffaro. La continuità dell'ufficio non solo ha prodotto lo strano risultato di rendere appellativo, *Scriba*, quella che era una qualifica d'ufficio, *scriba*; ma dovette entrare in qualche modo nella conservazione del suo cartolare. La presenza in esso di tredici lodi consolari (così come in

⁴² Vedo che per questo e gli altri registri notarili genovesi si preferisce utilizzare il termine “cartulario”, com'è giusto; io adotto qui la dizione tradizionale, “cartolare”, che mi pare più tipica e riconoscibile.

⁴³ Cfr. M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Introduzione a *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II), pp. XXXVI-XXXVII. Si citano due “mandati generali” conferiti a Giovanni dai consoli dei placiti il 7 e l'8 giugno 1157 *ut... scriberem cartulas et omnes contractus et laudes quorum in cartulari Iohannis notarii magistri mei exemplar invenirem notacione deletionis non signatum*, riportati nel suo cartolare; e un documento da lui trascritto l'8 giugno 1156 (non sarà 1157, o viceversa?) *ab exemplari quondam magistri mei Iohannis notarii* su autorizzazione di due consoli dei placiti, che riconobbero ai suoi *exempla cartulariorum* la stessa *stabilitas* degli antigrifi.

⁴⁴ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 60.

quello del suo maestro erano compresenti *contractus* e *laudes*)⁴⁵ rivela l'osmosi tra attività privata e attività pubblica dei *notarii-scribae*⁴⁶.

I quali peraltro mettevano mano anche a registri esclusivamente ed esplicitamente comunali. Attestati in pieno XII secolo sono vari *cartularii* ovvero *libri* d'ufficio (*consulatus, iteragentium*), però non conservati in originale. In essi cominciava a essere usato il *signum communis*, quello strano nodo di linee contorte, di origine tachigrafica, che si vede per la prima volta disegnato da Giovanni scriba a margine di alcune sue *laudes consulum* del 1156. Ancora, un documento del 1140 era estratto *ex quodam manuali scripto de papiru cum signo sive grupo comunis Ianue signato*, e un altro del 1159 *de quadam podisia signata signo comunis Ianue*, a sua volta estratta *de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum*⁴⁷. Al *signum comunis* si aggiungereanno col Due-Trecento altri "segni dell'istituzione" (POPULUS, BURGI, CIVIT(ATEM) – dei *consules placitorum deversus civitatem* –, FORITANORUM, EXTIMATORES)⁴⁸. Il loro significato è ben chiarito da Puncuh: «sostituendosi al consueto *signum* notarile, essi dimostrano un preciso disegno dell'autorità comunale finalizzato ad esaltare la propria autonomia a danno di quella notarile»⁴⁹.

⁴⁵ Brano citato alla nota 43.

⁴⁶ Di tale osmosi, e della responsabilità di custodia assunta dal comune, è bella (e più volte addotta) testimonianza un documento savonese del 1204 contenuto nel cartolare del notaio Martino (un notaio di patria vercellese, cittadinanza genovese e ufficio savonese): è il verbale della consegna di alcuni *cartularii* resi da *magister* Arnaldo scriba a tale *magister* Mainfrede, forse il camerario (o come si chiamasse) del comune: sono quattro cartolari e molti *cartularii longi* (quelli che saranno chiamati "manuali", sui quali cfr. Costamagna, p. 71) *de testibus*, uno *quondam magistri Ottonis*, uno *exstimi*, nove *de colectis: Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, 9), n. 449.

⁴⁷ Le citazioni da G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 143-144; e da D. PUNCUH, *La diplomatica comunale* cit., pp. 393 nota 49 e 395 nota 54.

⁴⁸ Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 144-148. Un *signum* sostitutivo fu adottato anche per gli atti della Curia arcivescovile: dopo un brillante esordio nel 1204 (privilegio dell'arcivescovo Ottone in favore di un monastero), l'utilizzo corrente si ebbe a partire dal 1327; cfr. A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/1 (1984), pp. 105-170; pp. 160-161.

⁴⁹ D. PUNCUH, *La diplomatica comunale* cit., pp. 393-394.

Un altro primato detiene Genova per merito dei suoi *Libri iurium*. Mi riferisco non tanto alla serie dei dodici conservati, primo dei quali il cosiddetto *Vetustior* (1253), quanto al fatto, ormai appurato dalla indagine accanita e paziente di Rovere⁵⁰, che tutto iniziò intorno al 1141 o poco dopo. Fu allora che Guglielmo de Columba e altri notai misero mano all'antico *registrum communis*: esso continuò a ricevere trascrizioni fino al 1260, arrivando a una consistenza di 605 carte, per essere infine messo da parte in quanto nel frattempo confluito almeno parzialmente nelle compilazioni successive, insieme con gli altri cartulari comunali (almeno quattro, mi pare di capire) realizzati tra la fine del XII secolo e il 1229-34. Ebbene, ai fini del discorso che stiamo conducendo interessa che nello stesso torno di tempo, esattamente nel novembre 1143, prendeva l'avvio il primo cartulario della Curia arcivescovile, ad opera dell'*yconomus* Alessandro: nel suo prologo, più volte giustamente valorizzato, egli dichiara di agire sì *iussu dompni Syri Ianuensis archiepiscopi* ma anche *consulum auctoritate*⁵¹.

Non trovo spiegazioni plausibili al riferimento all'*auctoritas* consolare se non all'interno di un altro saggio di Antonella Rovere, quello sulle « procedure autenticatorie » delle copie⁵². Delle 89 copie autentiche del secolo XII da lei censite, più di settanta (se capisco bene) sono appunto nel primo registro della Curia arcivescovile e – quasi tutte – sono infatti datate al gennaio 1144; le restanti provengono da archivi ecclesiastici, con una sola eccezione. La procedura dichiarata dai notai esemplatori è sempre quella del lodo consolare. L'interessato (l'arcivescovo, un abate o un loro rappresen-

⁵⁰ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, a cura di D. PUNCUH e A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII), pp. 17-42, cap. *Il registro del XII secolo*. Qui Rovere sviluppa quanto già da lei prospettato in *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), pp. 157-199, specialmente pp. 190-197.

⁵¹ Il cartulario si conosce integralmente attraverso una copia risalente al passaggio tra XII e XIII secolo, edita dal Belgrano nel 1862-1871; recentemente è stato riconosciuto un frammento della redazione originale: cfr. M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della Curia arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 21-57, che segue l'inquadramento complessivo di A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiatorum, contractuum-instrumentorum"* cit.

⁵² EAD., *Notariato e Comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 93-113. I brani trascritti più avanti li prendo dalle pp. 99 e seguenti. Per Giovanni Scriba v. nota seguente.

tante) avanzava ai consoli dei placiti richiesta motivata di avere copia di un documento; costoro davano mandato a un notaio di procedere alla stesura dell'*exemplum*; di esso gli stessi consoli verificavano, da soli o con l'aiuto di altri, la conformità all'originale; dopo di che pronunciavano per "lodo" la copia avere lo stesso valore dell'originale.

L'intervento dei consoli serviva a salvaguardare i diritti dei cittadini, privati ed enti, in funzione dell'eventuale esibizione del documento in processo: *laudantes istam per omnia valere sicut prima et ex hac possit curia efficaciter experiri contra omnes personas* (1171). Tale responsabilità pubblica è ben espressa da Giovanni Scriba: *civium negociis providentes*, mentre gli altri notai preferiscono formule quali *cum eorum auctoritas ad hoc fuerat necessaria* (1153), *quia huiusmodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur* (1161), *ex sui consulatus officio* (1172)... Dunque la procedura, o almeno il dovere dei consoli di metterla in atto se richiesti, era prescritta da una disposizione statutaria, evidentemente contenuta nel breve dei consoli dei placiti (del quale però non è conservato il testo).

Colpiscono chi non sia avvezzo a tal genere di copie autentiche le espressioni con le quali è dichiarato il merito della sentenza consolare. Bonvassallo nel 1144, a proposito della copia di un lodo: *laudaverunt hanc laudem eam obtinere utilitatem quam obtinet exemplar ad quod hoc [l'exemplum] factum fuit*. Ogerio nel 1161, dopo aver trascritto un documento di Bonafosso del 1103: *laudantes per omnia istud [l'exemplum] eadem auctoritate et viribus ammodo niti sicut primum et tamquam esset manu ipsius Bonafossi notarii prioris instrumenti conscriptum*. Ottobono scriba nel 1181, esemplando un lodo del detto Bonvassallo: *laudaverunt hanc valere et eam vim et auctoritatem per omnia obtinere ac si propria manu ipsius Bonivassalli Capitigalli solempniter scripta foret atque perfecta [ms. perfectam]*. E così via. Non mancano analoghe formule nelle sottoscrizioni di notai che estraggono *munda* da cartolari di notai defunti⁵³.

⁵³ Si è riportata sopra, nota 43, quella di Giovanni Scriba: i consoli, *civium negociis providentes, non minus omni stabilitate niti sanxerunt exempla cartulariorum eiusdem quam si eius forent descriptione firmata*. Aggiungo, in attesa di una recensione sistematica, quella che ha per oggetto i rogiti del notaio Macobrio, lo scriba di Caffaro. Morto costui verso la metà del 1170, nell'ottobre dello stesso anno i consoli dei placiti, *cartularios illius et xedas suscipientes*, li affidarono al notaio Ogerio, *precipientes ut vice illius completerem que abbreviaverat instrumenta* e sentenziando (*laudantes*) che tali stesure *eam vim teneant et auctoritatem ac si ille complisset et in mundum universum redigisset*. Tutto ciò è dichiarato dal notaio Ogerio in calce

Si badi che i consoli non effettuavano alcun controllo sulla autenticità dell'originale esibito dal richiedente; a loro bastava che esso fosse (o apparisse) di mano notarile; una volta trascritto fedelmente da un altro notaio, essi pronunciavano che il nuovo documento era valido "come se" fosse stato scritto dal primo. L'autenticazione della copia spettava al notaio, la dichiarazione di equipollenza spettava ai magistrati⁵⁴. La *fides publica* dei notai, la loro intrinseca capacità di produrre documenti in sé autentici era fuori discussione; ad essa si aggiungeva l'autorità del tribunale consolare, che della trascrizione dichiarava la validità soprattutto ai fini processuali.

Ora, questo era lo scopo di una qualsiasi copia autenticata da notaio. Pertanto si può anche giudicare il caso genovese come la semplice accentuazione di una prassi comune a tutta l'Italia centro-settentrionale. Certamente i comuni esercitarono un controllo attento sull'emissione delle copie autentiche; tale controllo si esplicava solitamente nel *preceptum* o *mandatum* espresso da un magistrato comunale o da un giudice ordinario, il quale "interponeva" l'autorità del comune o propria⁵⁵; frequente, fin dal XII secolo, era l'aggiunta delle sottoscrizioni di altri notai *videntes et legentes*; una autorizzazione esplicita da parte di un Consiglio cittadino era prevista semmai e soltanto per l'utilizzo delle imbreviature di notai defunti. Sono dati d'esperienza, più generici della precisa casistica reperita pazientemente da Rovere nella documentazione italiana centesca, alla ricerca di qualche similarità con la prassi genovese⁵⁶. Ma lei stessa conclude trattarsi di

alla sua trascrizione di un atto del febbraio 1170 realizzata appunto nell'ottobre successivo: si legge in M. CALLERI, *Per la storia del primo registro* cit., p. 41, nota 90. Circa l'autorizzazione a *extendere* le parti eventualmente imbreviate di una minuta v. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 217. Molte considerazioni sull'utilizzo dei cartolari di notai defunti nell'ambito dei registri ecclesiastici sono in A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum"* cit., pp. 146-154.

⁵⁴ Cfr. D. PUNCUH, *La diplomatica comunale* cit., p. 400, nota 81.

⁵⁵ Lo stesso poteva fare un vescovo, come in effetti avvenne spesso in Genova, per la documentazione ecclesiastica, nei secoli XIII e seguenti; tanto più significativo il ricorso sistematico ed esclusivo, da parte della sede arcivescovile, al lodo consolare nel corso del XII secolo.

⁵⁶ Segnalo allora, in attesa del séguito dello studio di Rovere, una *exemplatio* di ambito comunale extragenovese degli inizi del XIII secolo: Asti, 1217. Il notaio *Gandulfus Donascus*, in calce alla sua trascrizione di un documento del 1206, dichiara di averne ricevuto *preceptum* dal giudice del podestà *pro comuni et a parte comuni* [sic]... *interponendo pro comuni auctoritatem ut hoc exemplum tantam vim et robor et efficaciam obtineat quantum auctenticum optinet*.

« esempi del tutto sporadici ed eccezionali... e non di procedure costanti e standardizzate », normate a livello statutario. Esattamente questo aspetto è peculiare della *exemplatio* al modo genovese, combinato con le solite precocità e abbondanza di attestazioni.

Prima di procedere, annotiamo che il XII secolo genovese ha tramandato molte altre copie di documenti: quelle contenute nel primitivo cartulario comunale, il *registrum communis* di cui si parlava, e passate nel *Vetustior*. L'unica tra esse a figurare nel censimento stabilito da Rovere, in quanto autentica, non porta affatto quella sottoscrizione così elaborata, ma una molto più semplice: *Ego Iohannes notarius, iussione consulum* [seguono i nominativi], *scripsi istud exemplum ab illo instrumento quod nominatus notarius scripserat, in quo pariter continebatur*⁵⁷. Molto più numerose sono le copie semplici, segno « dell'indifferenza dei redattori della raccolta ... nei confronti delle caratteristiche formali dei documenti tramandati ». Eppure il registro « doveva rappresentare una fonte indiscussa di garanzia », tant'è vero che i consoli emisero l'ordine di scrivere alcuni documenti "in registro" (ometto le referenze); era considerato « un *autenticum* nel suo insieme, indipendentemente dalle caratteristiche formali delle singole unità documentarie »⁵⁸. Acquista ulteriore chiarezza un quadro che sembra dominato dall'autonomia e forza documentaria delle istituzioni cittadine: in questo caso, trattandosi di operazioni documentarie di ambito e uso in sé pubblico, non occorre quelle procedure autenticatorie che invece erano necessarie nei confronti di terzi.

Citata da G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, p. 175. Dove subito dopo si riporta un modello di sottoscrizione autenticatoria elaborato da Ranieri da Perugia (che mi pare riferimento scolastico più idoneo del lontano Rolandino): *hoc exemplum lectum fuit et auscultatum coram... potestate Bononie, qui suam et communis Bononie auctoritatem prestitit in publicatione huius exempli*.

⁵⁷ A. ROVERE, *Notariato e Comune* cit., pp. 103-104. Il documento è la ratifica piacentina di una transazione con Genova datata 30 dicembre 1154 e la copia in registro dovrebbe essere immediatamente successiva: lo si legge in *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura della stessa Rovere, Genova-Roma, 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), n. 178.

⁵⁸ EAD., *Il registro del XII secolo*, in *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, *Introduzione* cit., pp. 40-42; anticipazione in *I "libri iurium" dell'Italia comunale* cit., p. 186 e nota corrispondente.

Arriva a proposito l'esame di un'altra fattispecie che spinge nella stessa direzione, questa sicuramente esclusiva del comune consolare genovese: i *publici testes*⁵⁹. Istituiti nel 1125 e durati più di un secolo, il loro compito era quello di sottoscrivere i *contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta*, come stabilito nel 1144; mentre secondo Caffaro erano coloro *qui se scribunt in laudibus et contractibus* (l'inversione forse è indicativa). Dovevano essere *periti viri, venustate atque legalitate fulgentes*: in effetti l'indagine prosopografica dimostra che essi appartenevano al ceto consolare; una volta nominati, venivano a costituire un corpo (sull'ordine della trentina o poco più) di cittadini eminenti, garanti verso la cittadinanza del corretto funzionamento del meccanismo documentario "pubblico". Sebbene, infatti, la statuizione del 1144 parlasse di *contractus et testamenta*, non risulta che i *publici testes* abbiano mai sottoscritto documenti tra privati, cosa che comunque avrebbero dovuto fare solo se richiesti dalle parti⁶⁰. Il loro intervento invece si ebbe sempre nei lodi consolari, nonché in taluni atti amministrativi dei consoli stessi e (dopo il 1161) in sentenze arbitrali pronunciate dai medesimi o da altri. In questi documenti dunque, dopo la sottoscrizione del notaio, figurano due, di solito, sottoscrizioni di tenore elementare: † *Ego* (nome personale) *s(ub)s(cripsi)*, dove spesso si riscontrano rese connotative e personalizzate del segno di croce, della parola *ego*, dello stesso nome.

Tornano dunque le *laudes* come perno del sistema documentario consolare, come espressione formalizzata e identificativa dell'agire dei consoli. È importante al riguardo la constatazione che l'intervento autografo dei *publici testes* sostituì ed eliminò la menzione dei testimoni all'atto quando, dopo una iniziale fase sperimentale, il lodo consolare assunse una struttura e un formulario stabili, una precisa tipicità testuale e formale: il che avvenne (miracoli della larghezza documentaria genovese) a partire dal dicembre 1131. A quel punto dal testo di esso scomparve l'elenco dei testimoni, elemento di parentela con l'*instrumentum*, e il lodo consolare acquista decisa

⁵⁹ È l'argomento specifico della monografia della stessa A., I "*publici testes*", più volte citata in quanto densa di spunti interpretativi. Da essa, senza bisogno di dare le referenze precise, assumiamo tutte le notizie e i giudizi che seguono.

⁶⁰ La circostanza vieta di mettere a confronto i *publici testes* genovesi con soluzioni istituzionali apparentemente simili, come i giudici ai contratti dell'Italia meridionale, oppure con le pratiche di registrazione dei contratti privati onerosi messe in atto in molti comuni a partire dal secolo XIII.

figura di “atto pubblico”, convalidato dalla sottoscrizione del notaio (che dichiara di scrivere su *preceptum* o *iussio* dei consoli) e dalle sottoscrizioni dei *publici testes* – mentre nelle sentenze arbitrali, almeno in quelle realizzate in forma di *instrumentum*, i due elementi possono convivere.

Non è facile definire il senso di questa procedura. Secondo la norma dettata nel 1144 la sottoscrizione dei *publici testes* serviva a *firmare* le scritture notarili dopo averne verificato la *legalitas*: *qui contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta, que legaliter fieri posse conspicerent, eorum subscriptionibus firmarent*, così che queste, *controversia et lite remota, perenniter firma persisterent*. Scopo che evidentemente non era ritenuto raggiungibile dalla sola sottoscrizione del notaio. Ma questa motivazione doveva valere soprattutto, nelle intenzioni originarie, per la convalidazione dei *contractus et testamenta*, pratica che, si è detto, non attecchì. Applicata agli atti di giurisdizione compiuti dai consoli, essa significava l’aggiunta alla autenticità documentaria, garantita dal notaio, di una ulteriore validità *in perpetuum* e *erga omnes*, apportata dai *publici testes* – qualcosa di simile a quanto si è intravisto nelle autenticazioni di copie per lodo consolare, con la differenza che qui il “valore aggiunto” occorre per sanzionare gli atti dei consoli⁶¹!

C’è da chiedersi, facendo gli ingenui, perché mai il consolato e la cancelleria genovesi non abbiano adottato, se non eccezionalmente⁶², le forme utilizzate in quello stesso periodo dai consoli, poniamo, di Milano, dove le sentenze consolari sono sottoscritte, prima che dal notaio estensore, dai membri del collegio giudicante, ossia dai consoli stessi: chiara eredità della tradizione placitaria⁶³. Ma, restando a Milano, si noti ancora che all’incirca

⁶¹ Un paradosso ancora più acuto denunciano le copie autentiche di lodi consolari progressi: perché non bastavano l’*exemplatio* notarile su mandato dei consoli, la dichiarazione di conformità, la sottoscrizione di autentica, il decreto consolare di equipollenza, ma si doveva ricorrere, in fine, alla sottoscrizione dei *publici testes* (cfr. A. ROVERE, I “*publici testes*” cit., p. 330). Siamo al parossismo dei meccanismi di garanzia.

⁶² *Ibidem*, p. 317 nota 110, si citano cinque atti consolari sottoscritti da due o tre consoli, del 1131, 1132, 1143, 1144 (due: uno è proprio la statuizione sui *publici testes*). Due non li ho potuti controllare; gli altri tre non sono *laudes* relative a controversie tra privati.

⁶³ Si veda C. MANARESI, *Introduzione a Gli atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI*, Milano 1919, specialmente pp. CXIII-CXV. In genere sull’incombenza del modello placitario nel documento comunale milanese (anche di natura politica e non solo giudiziaria) v. G.G. FISSORE, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in Atti dell’11° Congresso internazionale di studi sull’Alto medioevo, Spoleto 1989, pp. 551-588.

dal 1173 l'escatocollo di quelle sentenze consolari presenta, dopo le sottoscrizioni dei consoli e accanto alla sottoscrizione del notaio estensore, anche quella di uno o due notai dell'ufficio consolare, che firmano come i nostri *publici testes*: *Ego N subscripsi*. La fattispecie milanese, che pur privilegia il notariato, conferma la conclusione alla quale arriva autonomamente Rovere, che l'intervento dei *publici testes* non attiene all'*actio* ma alla *scriptio*; essi non testificavano il pronunciamento effettivo del lodo da parte del collegio consolare (che non faceva problema, tant'è vero che né sono indicati i testimoni astanti né il notaio dichiara di essere stato presente), ma corroboravano autograficamente la scrittura notarile di esso⁶⁴. E siamo da capo, riscontrando di nuovo l'insufficienza notarile a garantire effetti assoluti e incontrovertibili, insufficienza sanata con idonei e diversi accorgimenti istituzionali.

Non basta. Abbiamo accennato alle sentenze arbitrali, molte delle quali, non tutte, meritano la *manufirmitio* dei pubblici testimoni. Due di esse, del 1184 e 1204, sono realizzate dai rispettivi notai (che naturalmente si sottoscrivono) nella forma della *carta partita*; la seconda porta inoltre la sottoscrizione di *publici testes*⁶⁵. Di esse piacerebbe conoscere la materia del contendere, se con ciò fosse possibile spiegare la congestione delle formalità convalidatrici. La normale *carta partita*, infatti, « non mostra sottoscrizioni né denuncia chi l'ha scritto ma trae la propria credibilità da caratteri esterni e meccanici »⁶⁶. Essa era usata di solito per le convenzioni fra Genova e stati stranieri, in alternativa o insieme alla sigillazione. « Il ricorso, pressoché esclusivo [tre soli casi di *instrumenta* notarili], a Genova e in Liguria, nel secolo XII..., alla carta partita o al sigillo, talvolta ad entrambi i sistemi [tredici casi, tutti della seconda metà del secolo], cui si aggiunge, in pochi casi, la sottoscrizione notarile [otto casi, tutti del primo trentennio del secolo XIII] » – e in specie « il ricorso generalizzato al sigillo o alla bolla plumbea..., simboli di sovrana autorità, della cui esistenza a Genova abbiamo tracce già nel 1138 » – era un ricorso al « potere convalidante di uno strumento del tutto svincolato dalla pratica notarile »⁶⁷.

⁶⁴ A. ROVERE, *I "publici testes" cit.*, p. 325.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 323.

⁶⁶ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova cit.*, p. 126.

⁶⁷ D. PUNCUH, *La diplomatica comunale cit.*, pp. 390-392. Non si può omettere il riferimento a G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel se-*

Distinguiamo dunque. La *carta partita*, per esprimersi terra terra, è un modo di certificazione come un altro: bastava che gli interessati fossero d'accordo nell'adottarlo; eccone allora l'uso anche per quel paio di arbitrati. La sigillazione, invece, si rendeva necessaria nel momento in cui si entrava in rapporto bilaterale e paritario con un ente esterno⁶⁸. Altre realtà non avevano questa esigenza: disponendo entrambi i contraenti di notai di autorità pubblica e universale, di norma i trattati politici bilaterali tra i comuni italiani meritavano un *instrumentum* redatto e autenticato da un notaio per parte. Genova no: a parte l'ambizione di caratterizzarsi sulla scena internazionale come soggetto statale di prima grandezza, il governo genovese nel secolo XII non poteva giovarsi di un esponente del "suo" notariato, di nomina intrinseca, riconosciuto soltanto al suo interno⁶⁹: e perciò apponeva il proprio sigillo, che saltava a piè pari ogni tramite per rappresentare direttamente la sua sovranità e politica e documentaria. Inutile dire che anche Venezia, *mutatis mutandis*, aveva problemi analoghi.

Peraltro il tema della documentazione dei rapporti pattizi con l'esterno va, per Genova, incrementato come si sta facendo per Venezia. Si può star tranquilli: « questo è un argomento che merita ancora una lunga riflessione », promette Rovere⁷⁰.

Messi sul tappeto, sia pure disordinatamente, tutti i tasselli del quadro, non resta che cedere la parola a chi li ha studiati e valorizzati. Rovere: « A Genova per tutto il XII secolo e ancora nei primi decenni del XIII il Comune... sembra non sentire la necessità di ricorrere [al notaio] come ad una persona giuridicamente investita di un potere certificatorio, che, considerata

colo XII [1955], in ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX) pp. 225-235.

⁶⁸ Unica eccezione, se non ve ne sono altre, è il *privilegium* rilasciato da Genova al fedele comune di Noli nel 1227 (in copia di cent'anni dopo), *privilegium* che, forse non a caso, era *bulle auree appensione munitum*: D. PUNCUH, *La diplomatica comunale* cit., p. 391, nota 42.

⁶⁹ Pur non entrando affatto in quest'ambito di considerazioni, vale la pena segnalare un'altra piccola difficoltà genovese (che però si trasforma in risorsa di riconoscibilità) nel suo rapporto con l'esterno, quella recata dal suo specifico, non condiviso sistema di datazione. La convenzione con Pisa del 19 aprile 1138 è data secondo i rispettivi stili (millesimo 1138, *mense aprili*, indizione quindicesima, *secundum morem Ianuensium*; millesimo 1139, *tertiadecima kalendas madii*, indizione prima, *secundum morem Pisanorum*): M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi* cit., p. 39.

⁷⁰ I "publici testes" cit., p. 332.

la particolare condizione del notariato cittadino dell'epoca, non pare poterlisi riconoscere. Il Comune cerca invece strade autonome che gli permettano, attraverso l'affermazione di se stesso quale autore della documentazione, di garantire credibilità ai documenti prodotti ... »⁷¹. Cosicché il notaio genovese « continua, mano a mano che si esaminano i diversi aspetti del suo operato, a sbiadire, almeno nei rapporti con il potere consolare, apparendo via via sempre più un tecnico, il più adatto a soddisfare le esigenze del costituito comune, e sempre meno quella figura che starebbe ormai raggiungendo la piena *publica fides* » – quella *fides* « che forse, visto l'atteggiamento dei privati nei confronti dei *publici testes*, il notaio si conquistò prima presso i suoi clienti privati che presso il Comune »⁷².

Dal canto suo Puncuh, al termine della sua serrata disamina della produzione documentaria del comune consolare genovese, ne ricava l'impressione « di un forte condizionamento della pratica notarile perseguito dal Comune o, se si vuole, di un suo ben individuato coinvolgimento anche in campo documentario ». In generale, poi, il suo discorso sugli sviluppi e acquisizioni degli studi di diplomatica comunale italiana lo porta a nutrire molti dubbi « sulle conclusioni della dottrina tradizionale⁷³ a proposito del rapporto notaio-comune: l'applicazione generalizzata dei principi – in questo caso il potere legittimante e convalidatorio del notaio – a tutte le nuove realtà politiche dei secoli XI e XII mal si concilia con l'interazione o col confronto che si viene aprendo tra esse e la cultura notarile... ». Considerazioni ribadite in fine: « se Torelli ha posto il notaio in posizione preminente rispetto al Comune delle origini, io, al contrario, pur senza voler generalizzare l'originalità di situazioni locali rispetto a un quadro normativo sostanzialmente uniforme, ritengo che tale binomio potrebbe anche essere rovesciato in favore di quest'ultimo..., rinviando con ciò al più maturo secolo XIII quel predominio del ceto notarile che verrà occupando, a tutti i livelli, compreso quello politico, ogni spazio disponibile del Comune »⁷⁴.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 331-332.

⁷² EAD., *Notariato e Comune* cit., p. 113.

⁷³ Rappresentata in primo luogo da P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova 1911 e 1915, rist. anast. Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, 5).

⁷⁴ D. PUNCUH, *La diplomatica comunale* cit., rispettivamente pp. 394, 399, 406.

Lasciamo l'ultimo spunto a un'altra occasione; esso fra l'altro non sembra attagliarsi alla storia duecentesca né di Genova né tanto meno di Venezia. Teniamoci al XII secolo. I casi veneziano e genovese esemplificano perfettamente il "modello" di relazione tra comune e notai enunciato da Puncuh: entrambi denunciano un potere politico "forte" a fronte di un notariato "debole". Le due città-stato, infatti, per un verso gestiscono direttamente e autonomamente la nomina dei notai, determinando la formazione di un notariato cittadino, di riferimento locale, privo di legittimazione superiore e universale (ma con diverso comportamento verso il notariato estrinseco, e fatti salvi ulteriori chiarimenti del problema genovese); dall'altro condizionano la produzione documentaria pubblica, forzando l'ordinaria prassi notarile o prescindendo da essa.

La comunanza si ferma qui, a questi assiomi generalissimi. Il resto, cioè quasi tutto, è differenza.

Sotto il profilo della documentazione comunale, la differenza ha ovviamente una ragione istituzionale: il diverso carattere della costituzione politica dei due comuni, ducale l'uno, consolare l'altro. Il *Commune Veneciarum*, a partire dalla svolta degli anni 1141-1143 (dogado di Pietro Polani), si orientò verso la rappresentazione al modo cancelleresco del vertice personale e vitalizio dello Stato (i diplomi ducali), sia pure con incertezze e senza abbandonare le figure documentarie tradizionali, espressione dell'antico legame tra il Doge e il *populus* (le "ducali maggiori"). Indubbiamente più originale e dinamico fu il comportamento del comune genovese, a partire dal 1122.

L'introduzione del consolato annuale sollecitò immediatamente la creazione di una struttura di continuità documentaria e funzionariale, la cancelleria. Alta fu la capacità d'intervento autoritativo dei consoli genovesi in campo documentario. Essa si esplicò non solo nella scelta dei notai costituenti l'organico della cancelleria, come *scribae* o *scribani*, ma in due altre significative direzioni. Da un lato l'assunzione diretta di un potere convalidante, fuori e oltre quello notarile, con la procedura consolare di autenticazione delle copie, la responsabilità di fatto esercitata sui cartolari dei notai-scribi e a maggior ragione sui registri d'ufficio, l'introduzione dei "segni dell'istituzione". Dall'altro la formalizzazione di un documento tipico del consolato: il lodo, strutturato con precisione in forme tali da rendere esplicita e riconoscibile l'autorità consolare: la validità dell'atto non abbisogna della presenza dichiarata di testimoni, il notaio estensore opera su *pre-*

ceptum o *iussio* del consoli, i *publici testes* assicurano il controllo formale del processo documentario. Sono tutte modalità applicate alla documentazione “interna”. A queste si aggiunge l’utilizzo di modalità extranotarili di convalidazione, l’utilizzo della *carta partita* e l’apposizione del sigillo comunale, nei rapporti con entità “esterne”: prove sicure, specialmente la seconda, dell’autocoscienza politica dello Stato genovese e dell’impossibilità di servirsi, fuori dei propri confini, del notariato cittadino, che però non hanno il tasso di originalità delle altre soluzioni che si sono descritte. Quelle hanno davvero un’originalità assoluta, senza riscontri ravvicinati con altre esperienze comunali.

Veniamo ai due notariati cittadini. La saldatura tra il regime politico e il notariato locale diede luogo a due esiti opposti. La differenza ha una ragione lontana: l’appartenenza storica di Venezia alla tradizione documentaria “romanica”, di Genova a quella “italica”, di radice rispettivamente bizantina e longobarda. Sta di fatto che altre città assimilabili, sotto questo profilo, a Venezia (Roma, Ravenna, Perugia...) compirono tutt’altro percorso, allineandosi alle tendenze italiane verso un notariato laico, “moderno”, di pubblica fede. La scelta veneziana dei preti-notai fu una rinuncia: la rinuncia a costituire al proprio interno, attingendo dalle potenzialità della cittadinanza, un corpo affidabile e prestigioso di specialisti della documentazione. Di qui, per converso, la piana accettazione in terra veneta del notariato forestiero, che fu poi la risorsa utilizzata dallo Stato per creare una cancelleria e perseguire una strategia documentaria avanzata, risultati che non erano alla portata dei suoi preti-notai. Genova al contrario ebbe un ceto notarile definito ed eminente, attrezzato culturalmente e tecnicamente, capace di rispondere alle più svariate esigenze, tra le quali dominanti le esigenze del governo della città.

Un notariato debole, quello genovese? Forse, ragionando in termini formali. Non c’è dubbio, lo si è detto in abbondanza, che il comune consolare si pose come autorità di riferimento e disciplinamento dell’attività documentaria, aggiunse il proprio potere legittimante e convalidatorio alla *fides* dei notai. Ma questi comportamenti non possono essere considerati soltanto in negativo, come un rimedio alla “insufficienza” dei professionisti del documento o una prevaricazione a detrimento delle loro prerogative; senza dire del controllo esercitato dalle pubbliche autorità sull’attività dei notai per i privati, che rischia di apparire una sorta di intrusione indebita nel dominio di sovranità notarile. Vedere soltanto la contrapposizione tra le

due autonomie⁷⁵ oblitera il fatto vero, che il comune consolare genovese valorizzò eccezionalmente la cultura professionale e tecnica dei suoi notai, i quali, tutt'altro che repressi, arrivarono subito a risultati che le altre città italiane raggiunsero molto più tardi. Che poi le istituzioni cittadine (genovesi e italiane) abbiano "aggiunto", con modalità diverse, la propria all'*auctoritas* notarile è un dato di ricchezza e coscienza politica, non di diffidenza o d'incertezza.

Viene il dubbio che noi diplomatisti abbiamo maturato una concezione troppo assoluta della *publica fides* notarile. Si rilegga un maestro di diplomatica, Alessandro Pratesi, là dove parla del "trionfo" dell'istituto notarile che si ha tra XII e XIII secolo: *l'instrumentum publicum* è « irrecusabile, dotato... di valore probante assoluto per il solo fatto che è stato rogato dal notaio »; e altrove: « pienamente autentico perché redatto dal notaio, irrefutabile fino a querela di falso, dotato in pieno di *publica fides*... »⁷⁶ (dove è interessante l'inciso, prima assente, « fino a querela di falso »). Ineccepibile: così ragionavano i notai, così ragionavano i maestri bolognesi di *ars notariae*. Ma non sarà un caso che nella dottrina emergessero spunti di scetticismo, come quello espresso dal giurista Lanfranco d'Oriano: *quod adhibeatur fides scripturae tabellionis est contra ius naturale et ideo restringendum: est enim contra ius naturale quod una pellis animalis mortui debeat facere plenam probationem et quod plus ei credatur quam voci vivae unius testis* – è un brano caro a Puncuh⁷⁷. La *publica fides* non è un'idea platonica, intangibile, *cui imperatores, reges, principes, comunitates ac dominatus cunctosque mortales obnoxios esse oportet*⁷⁸: è cosa di questo mondo, che partecipa delle situazioni storiche, le determina da par suo ma ne subisce anche i condizionamenti.

⁷⁵ Uso i termini conati, in altra chiave interpretativa, da Fissore: "due autonomie a confronto" è il sottotitolo del terzo capitolo del suo volume (fondativo dell'attuale momento degli studi di diplomatica comunale) *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca* cit.

⁷⁶ Rispettivamente *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987², p. 55; e *Apunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 521-535: p. 534. A p. 533: « la sicurezza che viene dal credito assoluto, dalla confidenza illimitata, dalla stima senza riserve, rivolti a colui al quale si affida la redazione dei propri negozi... », con riferimento dunque alla documentazione per i privati.

⁷⁷ Lo trovo ad esempio riportato da lui in *Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine ad un convegno*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, n.s., I (1997), p. 341.

⁷⁸ È un passo del brano degli statuti del Collegio dei notai di Genova del 1470 che si è riportato all'inizio della parte genovese della relazione.

Allora, per finire con una considerazione generale, andrebbero forse ripensate le linee complessive d'interpretazione del fenomeno notarile. Questo, che Girolamo Arnaldi⁷⁹ è arrivato a giudicare « il maggiore apporto italiano al medioevo europeo » (« almeno sul piano delle istituzioni »), resterà un « enigma » se e finché si seguità a spiegarlo adducendo l'evoluzione delle tecniche e forme documentarie o l'elaborazione di scuola, scambiando cioè gli effetti con le cause, e considerando il dato decisivo di quel tempo, la città-stato italiana, al massimo come elemento di sfondo e di contesto. Ciò che hanno mostrato gli studi di diplomatica comunale vale non solo per quella specifica documentazione, ma, al di là di essa, per l'intero processo di cambiamento. La dominanza del fattore politico è un dato di fatto organico a tutti gli aspetti dell'universo urbano del tempo, compreso il notariato. La simbiosi tra istituzioni comunali e notariati locali, il supporto vicendevole tra autonomia notarile e autonomia cittadina, la coincidenza cronologica, infine (in nessun luogo così evidente come a Genova), tra sviluppi politici e cambiamenti notarili sono elementi ormai troppo chiari perché si possa parlare di due processi indipendenti, paralleli. Forse il fattore del « trionfo » del notariato sta fuori del notariato: sta nelle città che si fanno comune e s'inventano un notariato a propria misura. Dubbi e prospettive che suggerisce in maniera imperiosa il caso genovese, avvalorato paradossalmente dal suo rovescio, il veneziano « mondo a parte ».

⁷⁹ *Francescani e società urbana: la mediazione della "fides" notarile*, in *Documenti e archivi* (catalogo della mostra di Perugia per l'VIII centenario della nascita di Francesco d'Assisi), Milano 1982, p. 37. Qui anche un ricordo di Giorgio Cencetti, « morto prima di aver sciolto l'enigma di cui Egli solo forse possedeva la chiave ».

INDICE

Presentazione.....	Pag.	7
GHERARDO ORTALLI, <i>Venezia-Genova: percorsi paralleli, conflitti, incontri</i>	»	9
GIORGIO ZORDAN, <i>La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto</i>	»	29
VITO PIERGIOVANNI, <i>Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo</i>	»	59
ATTILIO BARTOLI LANGELI, <i>Il notariato</i>	»	73
ANTONELLA ROVERE, <i>L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione</i>	»	103
DINO PUNCUH, <i>Trattati Genova-Venezia, secc. XII-VIII</i>	»	129
ENNIO POLEGGI, <i>Casa-bottega e città portuale di antico regime</i>	»	159
CLAUDIO AZZARA, <i>Verso la genesi dello stato patrizio. Istituzioni politiche a Venezia e a Genova nel Trecento</i>	»	175
CHRYSSA MALTEZOU, <i>I Greci tra Veneziani e Genovesi (XIII sec.)</i>	»	189

MICHEL BALARD, <i>L'amministrazione genovese e veneziana nel Mediterraneo orientale</i>	Pag. 201
DAVID JACOBY, <i>Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato</i>	» 229
SERGHEJ KARPOV, <i>Venezia e Genova: rivalità e collaborazione a Trebisonda e Tana, secoli XIII-XV</i>	» 257
UGO TUCCI, <i>Navi e navigazioni all'epoca delle crociate</i> ..	» 273
GIUSEPPE FELLONI, <i>Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei sec. XII-XIV</i>	» 295
ALAN M. STAHL, <i>Genova e Venezia, la moneta dal XII al XIV secolo</i>	» 319
ANDRÉ VAUCHEZ, <i>La difficile émergence d'une sainteté des laïcs à Venise aux XII^e et XIII^e siècles</i>	» 335
VALERIA POLONIO, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese</i>	» 349
ANTONIO RIGON, <i>Devozioni di lungo corso: lo scalo veneziano</i>	» 395
GIOVANNA PETTI BALBI, <i>L'identità negata: Veneziani e Genovesi nella cronachistica delle due città (secc. XII-XIV)</i>	» 413
GABRIELLA AIRALDI, <i>Genova e Venezia nella storiografia</i> ..	» 441
COSIMO DAMIANO FONSECA, <i>Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV: una prima traccia di lettura</i>	» 451
Indice dei nomi di persona e di luogo	» 467
Elenco dei relatori	» 493



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo